



*Al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO l'articolo 3 della legge 23/07/1991, n. 223 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;

VISTA la circolare ministeriale n. 53 del 04/11/2002;

VISTA la nota ministeriale n. 14/13876 del 26/05/2010 che ha consentito l'accesso al trattamento straordinario d'integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della l. 223/91 in tutti i casi in cui le aziende richiedenti siano sottoposte alla procedura di concordato preventivo, sia esso caratterizzato o meno dalla cessione dei beni;

VISTO il decreto del 03/04/2014 emesso dal Tribunale di ISERNIA con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della S.P.A. ITTIERRE S.P.A.;

VISTA l'istanza presentata dal Commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 3 della legge 223/91, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 03/04/2014;

RITENUTO di autorizzare la concessione del predetto trattamento;

DECRETA

e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.P.A. ITTIERRE S.P.A. con sede in PETTORANELLO DEL MOLISE IS ed unità di

MONTAQUILA - IS per un massimo di 19 unità lavorative;

MOLFETTA - BA per un massimo di 4 unità lavorative;

PETTORANELLO DEL MOLISE - IS per un massimo di 565 unità lavorative;

BAGNOLO SAN VITO - MN per un massimo di 7 unità lavorative;

VALMONTONE - RM per un massimo di 5 unità lavorative;

previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale

per il periodo **dal 03/04/2014 al 02/04/2015**

Istanza presentata il 06/05/2014 con decorrenza 03/04/2014

Il presente decreto continua a trovare applicazione anche nel caso in cui l'azienda interessata passi dalla procedura di concordato preventivo a quella fallimentare (articolo 7, comma 8, decreto legge 20/05/1993, n.148, convertito con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n.236).

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere all'esonero dal contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88 citata in preambolo.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa;

Il presente decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Pirrone